

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

26 APR. 1999

ADDI' 26 APR. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	GERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
..... OMISSIS

COSENTINO, LUCISANO, META..

ASSENTI: \_\_\_\_\_

DELIBERAZIONE N° 2190

OGGETTO : L. 5.2.1992 n. 104, art. 39, comma II, lettere 1) bis e 1/ter introdotte dalla L. 21.5.1998, n. 162. Programmazione e approvazione delle modalita' di istituzione del servizio di aiuto personale ai portatori di handicap grave e dei criteri per l'assegnazione ai Comuni di specifici contributi.



LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Qualità della Vita;

VISTA la L. 21/5/1998, n. 162, recante modifiche alla L. 104 del 5/2/1992 e concernente misure di sostegno in favore di persone con handicap grave;

VISTO in particolare l'art. 39, comma 2°, lettere *l) bis* e *l) ter* della L. 104/92 che assegna alla Regione il compito di programmare e disciplinare le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alle persone portatrici di handicap grave;

PRESO ATTO della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Sociali del 13/10/1998 n. DAS/1/5885/S.B. con la quale si comunicava che per l'anno 1998 è stata destinata alla Regione Lazio la somma di Lire 2.733.000.000 per il finanziamento dei programmi suddetti;

CONSIDERATO che l'art. 3 della L. 162/98 prevede il finanziamento degli interventi anche per gli esercizi finanziari 1999 e 2000;

RITENUTO di dover sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale una proposta di deliberazione per la determinazione della programmazione di interventi di sostegno alla persona e familiare e delle disciplina delle modalità operative di tali servizi nonché della individuazione dei criteri per l'assegnazione ai Comuni di specifici contributi utilizzando il suddetto fondo appositamente attribuito alla Regione Lazio dal Dipartimento Affari sociali;

all'unanimità

DELIBERA

di sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale il seguente schema di deliberazione

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: " Legge 5/2/1992, n. 104, art. 39, comma 2°, lettere *l) bis* e *l) con* introdotte dalla L. 21/5/1998, n. 162. Programmazione e approvazione delle modalità di istituzione del servizio di aiuto personale ai portatori di handicap grave e dei criteri per l'assegnazione ai Comuni di specifici contributi".

## IL CONSIGLIO REGIONALE

- VISTA la Legge 8 giugno 1990, n. 142, relativa al "Nuovo ordinamento delle autonomie locali" che prevede che i Comuni, nell'ambito delle loro competenze generali, gestiscano tra l'altro le funzioni amministrative nei settori organici dei servizi sociali (art. 9);
- VISTA la Legge n. 241/90, relativa alla semplificazione delle procedure amministrative e, in particolare, l'art. 12 che dispone la predeterminazione e la pubblicazione di criteri e modalità cui la pubblica amministrazione deve attenersi nella concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere;
- VISTA la legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57, che contiene disposizioni relative all'emanazione dei provvedimenti amministrativi, all'esercizio del diritto d'accesso ai documenti amministrativi, alla migliore funzionalità dell'attività amministrativa e dispone che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e benefici economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati è subordinata alla predeterminazione - nella legge che disciplina la materia o in apposito provvedimento amministrativo da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione - dei criteri e delle modalità a cui l'amministrazione regionale deve attenersi (art. 7);
- VISTO il D.P.R. 616/77;
- VISTA la L.R. 38/96 e in particolare l'art. 23;
- VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate";
- VISTA la L. 162 del 21/5/1998 recante modifiche alla L. 104/92;
- VISTO l'art. 39, comma 2°, lettere *l) bis* e *l) con* della L. 104/92, come modificato dalla L. 162/98, che assegna alle Regioni il compito di:
- *l) bis* - programmare interventi di sostegno alla persona e familiare a favore delle persone con handicap di particolare gravità mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all'art. 9, all'istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8,

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

comma 1, lettera i) e 10, comma 1, e al rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito di programmi previamente concordati;

- *l) con-* a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia;

RITENUTO che tra i suddetti interventi sociali a favore dei portatori di handicap grave risultano innovativi rispetto a interventi già praticati nonché particolarmente incisivi, al fine di garantire a tali soggetti il diritto ad una vita indipendente nell'ambiente familiare, i progetti di sostegno alla persona e familiare attuati dai Comuni mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale anche della durata di 24 ore e anche nelle giornate del sabato e della domenica e attuabili anche attraverso forme di gestione indiretta delle prestazioni preventivamente concordate con i soggetti interessati e previa verifica della loro efficacia, nonché la istituzione di centri diurni socio-riabilitativi da realizzare in stretta collaborazione con la A.S.L. e riservati all'accoglienza dei disabili gravi;

ACCERTATA la opportunità di privilegiare tali interventi consentiti dalla citata L. 162/98 nonché la necessità di provvedere, in attuazione della stessa legge, alla programmazione e alla disciplina dei voluti interventi di sostegno alla persona con handicap grave;

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari sociali del 13/10/1998 n. DAS/I/5885/S.B. con la quale si comunicava che per l'anno 1998 è stata assegnata alla Regione Lazio la somma di Lire 2.733.000.000 da destinare al finanziamento dei suddetti programmi di intervento;

CONSIDERATO che l'art. 3 della L. 162/98 prevede l'assegnazione di fondi per il finanziamento di tali interventi anche per gli anni 1999 e 2000;

RITENUTO di dover determinare le modalità per l'istituzione e la gestione da parte dei Comuni degli interventi di cui trattasi nonché i criteri per la ripartizione dei succitati fondi disponibili per contribuire al finanziamento dei programmi che saranno proposti da detti Enti Locali;

ATTESA la propria competenza a deliberare in ordine al presente provvedimento, stante la natura regolamentare dello stesso, al fine di coordinare opportunamente l'attività dei Comuni deputati ad effettuare i singoli interventi assistenziali;

VISTA la Legge n. 127 del 15/5/1998;

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

## DELIBERA

1. di provvedere, ai sensi dell'art. 39, comma 2° lettere *l) bis* e *l) ter* della L. 104 del 5/2/1992, come integrata dalla L. 162 del 21/5/1998, a programmare l'istituzione di interventi di sostegno alla persona e familiare, come prestazioni integrative degli interventi già realizzati dagli Enti locali, a favore delle persone con handicap di particolare gravità, da attuare attraverso:
  - la realizzazione da parte dei Comuni singoli o associati di forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale anche della durata di 24 ore e anche nelle giornate del sabato e della domenica;
  - l'attuazione di programmi di aiuto alla persona gestiti in forma indiretta, mediante piani personalizzati preventivamente concordati fra Comuni e soggetti che ne facciano richiesta, con corresponsione di un contributo mensile prestabilito e verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia;
  - l'apertura di centri diurni socio-riabilitativi, riservati all'accoglienza dei disabili gravi, da programmare e gestire in stretta collaborazione con le ASL di competenza previa sottoscrizione di appositi accordi di programma.
2. di approvare, a tal fine, le modalità per la realizzazione degli interventi indicati al punto precedente ed i criteri per l'accesso agli specifici contributi regionali contenuti nell'allegato "A" che fa parte integrante della presente delibera;
3. di stabilire che per l'anno 1999 verrà utilizzata la somma di Lire 2.733.000.000, assegnata alla Regione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari sociali - in sede di ripartizione dello stanziamento previsto dalla L. 162/1998 per l'anno 1998, ripartendo la stessa ai Comuni che faranno richiesta di contributi, sulla base di appositi e dettagliati programmi e che analogamente si procederà per gli anni 2000 e 2001 per l'assegnazione dei fondi che saranno erogati alla Regione Lazio con riferimento agli esercizi finanziari 1999 e 2000 ai sensi dell'art. 3 di detta legge;
4. di autorizzare la Giunta regionale all'erogazione dei suddetti fondi in conformità ai criteri e alle modalità fissati nel presente provvedimento;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta, per il momento, spesa e che con le deliberazioni di Giunta con le quali si procederà al riparto delle citate somme verrà assunto il corrispondente impegno di spesa a carico del capitolo del bilancio di competenza che sarà appositamente istituito.

Il presente provvedimento non è soggetto al controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32 della legge n. 127/97.

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

**MODALITA' PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI AIUTO ALLE PERSONE  
PORTATRICI DI HANDICAP GRAVE E CRITERI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI  
REGIONALI SPECIFICI**

L. 5/2/1992, n. 104, art. 39 - comma 2°, lettere *l* bis e *l* ter  
introdotte dalla L. 21/5/1998, n. 162

**FINALITA'**

La Regione Lazio, al fine di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita non superabili mediante ausili tecnici, e allo scopo di garantirne il mantenimento nell'ambiente familiare, e l'integrazione sociale, promuove la programmazione e l'attuazione delle seguenti iniziative previste dalla L. 162/98, integrative degli interventi già realizzati dagli Enti locali:

1. la programmazione e l'attuazione di interventi di sostegno alla persona e familiare attraverso forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore e anche nelle giornate del sabato e della domenica;
2. l'avvio di programmi di aiuto alla persona gestiti in forma indiretta, mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia;
3. l'organizzazione di centri diurni socio-riabilitativi, riservati all'accoglienza dei disabili gravi, da programmare e gestire in stretta collaborazione con le A.S.L. di competenza previa sottoscrizione di appositi formali accordi.

Al finanziamento delle suddette iniziative sono destinati gli specifici i fondi assegnati alla Regione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari sociali, per gli interventi di cui alla L. 162/98, art. 3, comma 1°, ammontanti per l'anno 1998 a Lire 2.733.000.000 da utilizzare per l'anno 1999.

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

## DESTINATARI

Gli interventi sono rivolti ai portatori di handicap che si trovano in situazione di grave limitazione dell'autonomia personale, come individuati dall'art. 3, comma 3°, della L. 104/92, e accertati ai sensi dell'art. 4 di tale legge.

Sono escluse le disabilità derivanti da patologie strettamente connesse ai processi di invecchiamento.

## ISTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

I servizi di aiuto alla persona, da attuare sia mediante gli interventi previsti dall'art. 9 della L. 5/2/1992, n. 104, sia attraverso la realizzazione di centri socio-riabilitativi per l'accoglienza diurna, possono essere istituiti:

- dai Comuni singoli;
- dai Comuni appartenenti allo stesso distretto socio-sanitario associati mediante una delle forme previste dalla L. 142/90, capo VIII o attraverso specifici accordi di programma o protocolli d'intesa;
- dalle Comunità Montane, comprendenti Comuni di un solo distretto socio-sanitario, appositamente delegate dai singoli Enti Locali.

Il servizio indicato al punto 1 delle FINALITA' può essere gestito direttamente dagli Enti o mediante convenzione con Cooperative sociali, Organizzazioni di Volontariato iscritte negli appositi Albi regionali, I.P.A.B., Fondazioni e Istituzioni private aventi finalità socio-assistenziali e può avvalersi dell'opera di coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ai sensi della normativa vigente, come previsto dall'art. 9 della L. 104/92 e dalla L.R. 38/96.

Il servizio di cui al punto 2 delle FINALITA' viene realizzato attraverso programmi di aiuto alla persona gestiti in forma indiretta, mediante piani personalizzati previamente concordati con le persone richiedenti e con verifica dell'efficacia delle prestazioni.

In tale caso l'utente è libero di scegliere i propri assistenti personali ed è tenuto a regolarizzare il rapporto con essi mediante un contratto di lavoro nel rispetto della normativa vigente. Resta a carico dell'utente ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati nelle attività assistenziali.

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

A tale scopo l'utente dovrà stipulare idonea polizza assicurativa RCT a favore degli operatori impiegati nel servizio, sollevando il Comune interessato da ogni onere e responsabilità relativamente all'osservanza di disposizioni di legge e regolamenti e per qualsiasi azione o omissione.

Il Comune corrisponde all'utente un contributo mensile previamente concordato sulla base di un piano personalizzato, comprensivo di ogni onere correlato al servizio.

L'utente è tenuto a presentare, con scadenza stabilita dall'Ente locale, una rendicontazione delle spese sostenute.

Il Comune esercita la vigilanza ed il controllo sull'attività svolta dall'operatore nei confronti dell'utente e verifica l'efficacia dell'intervento rispetto alle finalità auspiccate.

I centri diurni socio-riabilitativi, di cui al punto 3 delle FINALITÀ, sono destinati ai portatori di handicap grave, constatata l'attuale carenza di strutture diurne idonee ad accogliere tali soggetti.

Le particolari esigenze dell'utenza rendono necessarie forme di intervento integrato socio-sanitario. Pertanto i progetti di apertura dei centri vanno proposti dai Comuni d'intesa con le A.S.L. di competenza, le quali devono essere coinvolte nella realizzazione e gestione delle attività previste.

### **CONTRIBUTO REGIONALE**

Gli interventi sono ammessi a contributo sulla base di apposite richieste avanzate dagli Enti Locali indicati nel precedente punto.

Le domande di finanziamento devono essere presentate entro gli stessi termini previsti per le richieste relative ai contributi da assegnare ai sensi delle altre leggi nazionali e regionali in materia di servizi sociali.

Per l'anno 1999 le domande dovranno essere presentate entro 45 giorni dalla data di pubblicazione dei presenti criteri sul Bollettino Ufficiale.

Nel caso di Comuni associati il finanziamento viene assegnato, in relazione alla fattispecie, al Comune indicato come capofila o al Consorzio o alla Comunità Montana.

Sono prese in considerazione richieste corredate da progetti chiari e dettagliati contenenti in particolare:





- l'individuazione degli utenti o almeno l'indicazione del loro numero previsto e le modalità di selezione degli stessi;
- la descrizione della tipologia degli interventi previsti;
- la durata dei servizi e la regolamentazione del loro svolgimento;
- l'indicazione dei tempi previsti per l'avvio degli interventi;
- l'adesione e la partecipazione ai progetti da parte delle ASL di competenza, in ossequio al principio della necessaria integrazione socio-sanitaria ribadita dal piano socio-assistenziale regionale di cui alle deliberazioni di G.R. n. 2925 del 30/6/1998 e n. 7764 del 22/12/1998; i programmi concordati con le ASL di appartenenza saranno privilegiati;
- l'indicazione delle previste forme di integrazione e coordinamento con la rete di servizi esistenti nel territorio;
- le modalità ipotizzate per la gestione dei servizi;
- l'indicazione della eventuale adesione e partecipazione allo svolgimento dei servizi da parte delle categorie elencate dall'art. 9 comma 2° della L. 104/92, nell'intesa che le persone che prestano attività di aiuto personale devono avere o deve essere loro fornita, un'adeguata formazione specifica;
- l'indicazione del costo del progetto suddiviso fra gli elementi che lo compongono;
- la determinazione dell'ammontare massimo del contributo previsto per utente per l'aiuto alle persone in forma indiretta;
- l'eventuale partecipazione dell'Ente alla copertura dei costi previsti con fondi del proprio bilancio;
- l'impegno a fornire all'Assessorato regionale competente notizie circa l'andamento e l'efficacia degli interventi e gli obiettivi conseguenti, nonché una dettagliata rendicontazione della spesa, ai sensi dell'art. 62 della L.R. 38/96.

Le richieste non sufficientemente documentate sono escluse dal finanziamento.

#### **AMMISSIBILITA'**

Le domande saranno esaminate ed ammesse eventualmente a contributo nei limiti della disponibilità finanziaria sulla base delle seguenti caratteristiche:

- a) completezza e chiarezza dei progetti, con riferimento a quanto indicato nel punto precedente;

- b) progetti redatti in accordo con la ASL di competenza e con previsione di forte integrazione socio-sanitaria e con la rete di servizi educativi e sportivi e altri esistenti sul territorio;
- c) individuazione, in accordo con la ASL, degli utenti e garanzia di concreta operatività entro l'anno cui si riferisce la richiesta;
- d) coinvolgimento nell'attuazione dei progetti delle categorie di cui all'art. 9, comma 2°, della legge 104/92, con particolare riferimento al volontariato;
- e) impegno dell'Ente per il parziale finanziamento del progetto con fondi del proprio bilancio;
- f) indicazione del numero complessivo di portatori di handicap grave presenti sul territorio accertati ai sensi dell'art. 4 della L. 104/92;

### CRITERI DI RIPARTO DEI FONDI DISPONIBILI


La somma disponibile sul bilancio regionale per gli interventi in argomento viene ripartita in tre quote uguali ognuna delle quali è rispettivamente destinata al finanziamento di una delle tre tipologie di progetti indicati nelle FINALITA'.

Eventuali somme non utilizzate per la corrispondente tipologia verranno assegnate alle altre categorie di interventi in base alle necessità.

Le domande ritenute ammissibili saranno finanziate tutte e per l'intero importo richiesto e documentato qualora la disponibilità finanziaria lo consenta.

Nel caso in cui la somma delle cifre richieste ecceda la disponibilità si procederà nel seguente modo:

- a) per gli interventi di cui ai punti 1 e 2 delle FINALITA' si stabilisce che:
  - il contributo massimo annuo per ogni utente inserito nel progetto di intervento sarà pari a Lire 15.000.000;
  - il contributo massimo per l'intero intervento annuo progettato sarà pari a:
    - ⇒ Lire 600.000.000 *per il Comune di Roma;*
    - ⇒ Lire 200.000.000 *per i Comuni capoluogo di Provincia e per i Comuni associati;*
    - ⇒ Lire 100.000.000 *per gli altri Comuni.*
  - si dividerà l'importo disponibile per il numero complessivo dei disabili gravi ai quali sono rivolti gli interventi progettati, desumibili dalla somma dei dati indicati nei progetti allegati alle varie domande ritenute ammissibili; quindi si moltiplicherà la quota unitaria così



ottenuta per il numero degli utenti previsto in ogni progetto; se il progetto prevede un costo unitario inferiore, il calcolo prenderà in considerazione quest'ultimo.

La cifra ottenuta rappresenterà l'entità del contributo da assegnare agli Enti locali richiedenti, fermi i limiti massimi sopra indicati.

Il contributo non potrà, comunque, essere inferiore a Lire 10.000.000 per ogni domanda ammissibile.

Eventuali frazioni inferiori ed altre somme residue, verranno sommate e l'importo ottenuto sarà assegnato, in quote pari alla citata misura minima, ai Comuni singoli o associati con maggior presenza sul territorio di portatori di handicap grave accertati ai sensi di legge e indicati dai Comuni stessi.

Esaurita tale operazione, eventuali ulteriori residui verranno ripartiti proporzionalmente fra i vari progetti ammessi a contributo.

b) per i centri diurni di cui al punto 3 delle FINALITÀ si stabilisce un contributo massimo annuo di lire 100.000.000 per ogni progetto di apertura.

Se la disponibilità finanziaria non consenta di accogliere tutte le richieste il contributo sarà proporzionalmente ridotto fino ad un minimo di lire 50.000.000. Qualora la disponibilità finanziaria non consenta di soddisfare tutte le richieste con il contributo nella misura minima sopra indicata, si procederà all'esclusione dei progetti presentati dai Comuni con minore presenza di portatori di handicap grave accertati ai sensi di legge e indicati dai Comuni stessi.

criteri/ac

